



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROCCO DI TORREPADULA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GUIZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROCCO DI TORREPADULA

Nella seduta del 05/12/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

1. Con atto del 3.9.2013, la ricorrente si è lamentata della presunta imposizione da parte della banca, in due contratti di finanziamento, di interessi usurari. A suo dire sarebbero stati pattuiti interessi moratori che, sommati agli interessi corrispettivi (come previsto dalla sentenza n. 350 del 2013 della Cassazione), porterebbero ad un superamento del tasso soglia. Di conseguenza ha chiesto l'accertamento della nullità parziale del contratto e, in particolare, della clausola relativa agli interessi, nonché il ricalcolo delle rate, il rimborso degli interessi versati e l'eliminazione di quelli da versare.

Con controdeduzioni del 7.10.2013, la banca ha respinto le censure, affermando di non avere mai convenuto interessi usurari, e precisando, comunque, che per quanto riguarda il fenomeno dell'usura gli interessi moratori non possono essere trattati allo stesso modo degli interessi corrispettivi.

DIRITTO



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

2. Dalla documentazione esibita risulta che effettivamente la ricorrente ha stipulato due contratti "di prestito finanziario" con la banca: il primo in data 19.7.2006, per un importo di € 30.000,00 da rimborsare in 60 rate mensili posticipate, comprensive di interessi corrispettivi pari al 7,80% annuo; il secondo in data 21.5.2010, per un importo di € 50.000,00 da rimborsare sempre in 60 rate mensili posticipate, comprensive di interessi corrispettivi pari al 5,85% annuo. In entrambi i contratti è contenuta un'identica clausola che regola l'eventuale operatività di interessi moratori. In particolare, è stabilito che in caso di inadempimento da parte del cliente si applichino, sulle somme dovute e non pagate, gli interessi moratori, che tali interessi decorrano dalla data di scadenza della rata impagata fino al momento del pagamento, che essi siano dovuti nella misura pari al tasso corrispettivo maggiorato del 2%, che gli interessi moratori non possano mai essere superiori al tasso soglia, e che, se per assurdo superassero tale limite, si ridurrebbero automaticamente al tasso soglia.

Vale la pena di notare, pur se le parti non enunciano nulla al riguardo, che il primo finanziamento (del 19.7.2006) sembra esaurito, mentre il secondo (del 21.5.2010) appare ancora in corso. Non è dato sapere neppure se gli interessi moratori siano mai stati applicati dalla banca e pagati dal cliente.

Entrambi questi elementi, però, non sembrano decisivi per la soluzione della controversia.

Neppure appare decisiva la circostanza che il primo contratto sia stato stipulato il 19.7.2006, cioè prima del limite temporale di competenza del Collegio fissato al 1.1.2009, risultando, quindi, irricevibili le richieste ad esso relative. È sufficiente, infatti, prendere in esame le censure (identiche) relative al secondo contratto (quello del 21.5.2010), ricompreso nella sfera di competenza temporale del Collegio.

3. Il punto da cui parte la ricorrente, come accennato, è che nella specie sarebbero stati convenuti, al momento della stipula, interessi moratori che, seguendo l'orientamento della Cassazione (almeno nella interpretazione offerta), e, cioè, sommati agli interessi corrispettivi, porterebbero al superamento del c.d. tasso soglia, ricadendo nell'ambito di operatività dell'art. 1815, co. 2, c.c. Sicché la clausola sarebbe nulla, non dovrebbero applicarsi interessi di alcun tipo, quelli già versati andrebbero restituiti, mentre quelli ancora da corrispondere non sarebbero più dovuti.

In sostanza vengono proposte due domande: una di accertamento della presunta nullità (parziale) ex art. 1815, co. 2, c.c., ed una d'indebito.

Fatta questa premessa, la prima questione che viene in luce è quella che concerne l'ambito di operatività dell'art. 1815, co. 2, c.c..

Com'è noto, tale disposizione prevede che, qualora siano stati convenuti interessi usurari, la clausola sia affetta da nullità e non siano dovuti interessi di qualsiasi genere. La norma è dettata specificamente per il mutuo, ma si discute se essa operi anche al di fuori di questa figura negoziale. In merito, si contrappongono due orientamenti. Il primo restrittivo, secondo cui l'art. 1815 c.c. sarebbe una norma dettata espressamente per il mutuo e dal carattere eccezionale, sicché non potrebbe operare oltre il perimetro di questo negozio, anche per la durezza della sanzione che viene irrogata.

Il secondo orientamento ritiene, invece, che la disposizione citata potrebbe estendersi ad altri contratti, quanto meno a quei finanziamenti che condividono con la figura negoziale citata i tratti salienti.

Il Collegio ritiene di aderire a questo secondo orientamento. Nel senso che sia necessario valutare caso per caso, e che, qualora si sia al cospetto di un finanziamento che possa essere accomunato al mutuo, non vi sia ragione per escludere l'operatività dell'art. 1815, co. 2, c.c. anche a questo negozio. Allorché non vi siano difformità di carattere strutturale, insomma, è da ritenere che sia preferibile l'interpretazione estensiva, la quale non pone questioni (e limiti) di analogia, dato che ci si muove pur sempre nell'ambito dello stesso *genus* tipologico.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Nel caso specifico, i finanziamenti, al di là dell'assenza del carattere reale (*adde*: manca la consegna del denaro), sembrano assumere gli stessi connotati del mutuo (sono sincretici, ad esempio, l'obbligo di restituzione rateale del capitale e degli interessi, il trasferimento della proprietà del denaro, il carattere oneroso del prestito, la previsione del termine per la restituzione).

In definitiva, non sembra che vi sia alcun ostacolo ad applicare l'art. 1815 c.c. ai finanziamenti come quelli in esame.

4. Sotto altro profilo, vale la pena di osservare che la ricorrente ha accettato il presunto superamento del tasso soglia, richiamando una recente sentenza della Cassazione. A suo dire, quest'ultima avrebbe precisato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c., gli interessi moratori andrebbero sommati a quelli corrispettivi.

Per la verità, la sentenza della Cassazione, a cui la ricorrente si riferisce (del 9.1.2013 n. 350), non ha affermato ciò e, soprattutto, non ha parlato di sommatoria d'interessi con riguardo all'usura. Basta leggere la sentenza per rendersene conto.

Quando viene in esame la censura di usurarietà dei tassi, la Cassazione, in effetti, riporta il contenuto del ricorso, affermando che *"parte ricorrente deduce che l'interesse pattuito (inizialmente fisso e poi variabile) era del 10,5%, in contrasto con quanto è previsto dal D.M. 27 marzo 1998, che indica il tasso praticabile per il mutuo nella misura del 8,29%. Tale tasso dovrebbe ritenersi usurario a norma della Legge n. 30 del 1996, art. 1, comma 4, tanto più ove si consideri che fu richiesto per l'acquisto di un bene primario quale la casa di abitazione e che dovrebbe tenersi conto della prevista maggiorazione di 3 punti in caso di mora"*. A fronte di ciò, la S.C. ha ritenuto fondata la censura perché dalla trascrizione dell'atto di appello risulta che *"parte ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia senza tener conto della maggiorazione di tre punti a titolo di mora, laddove, invece, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p.c. e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte Cost., 25 febbraio 2002, n. 29: <<Il riferimento, contenuto nel d.l. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori>> ; Cass., n. 5324/2003"*.

Questi sono i passi salienti della sentenza. Come si può notare, quindi, non vi è alcun cenno al fatto che gli interessi corrispettivi e quelli moratori vadano sommati tra loro, dando vita ad un presunto tasso sommatoria. La Cassazione si è limitata solo a ribadire il proprio orientamento, in virtù del quale pure gli interessi moratori debbono essere sottoposti al vaglio di usurarietà al pari di quelli corrispettivi (cfr., ad esempio, Cass. 22 aprile 2000, n. 5286, in *Contratti*, 2000, 685).

In realtà, pure questo punto non è del tutto pacifico. Si ritiene, non senza ragione, che interessi moratori e corrispettivi non possano essere posti sullo stesso piano. Per cui, mentre questi ultimi andrebbero sempre contenuti nei limiti del c.d. tasso soglia, le valutazioni relative ai primi dovrebbero seguire altre strade.

Le ragioni principali di questa differenziazione ruotano, in primo luogo, intorno alla funzione degli interessi moratori. Questi configurano, com'è noto, una sorta di liquidazione presuntiva e forfettaria del danno causato dal mancato o ritardato pagamento di un'obbligazione pecuniaria (art. 1224, co. 1, c.c.). La loro caratteristica è quella di essere dovuti dal giorno della mora. Si osserva che il creditore ha diritto agli interessi moratori anche se non erano previsti nel contratto (art. 1224, co. 1, c.c.), ed a prescindere dalla prova del danno subito.

Quanto alla misura, se il tasso degli interessi moratori non è previsto espressamente nel contratto, esso sarà pari a quello pattuito per gli interessi corrispettivi (essendo paradossale,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controverse

com'è stato fatto notare, che il tasso, proprio a partire dall'inadempimento, si riduca da quello convenuto a quello legale, favorendo, così, il debitore inadempiente).

Va aggiunto che le obbligazioni pecuniarie relative a debiti liquidi (com'è il caso in esame, e com'è nel mutuo) vanno adempite al domicilio del creditore (art. 1182, co. 3, Cass., 16 aprile 2001, n. 3808; Cass., 26 luglio 2001, n. 10226), senza necessità di costituzione in mora (art. 1219, co. 2, n. 3, c.c.). Il che significa che, per i crediti di denaro liquidi, dal momento della scadenza, sono dovuti immediatamente ed automaticamente interessi moratori, restando esclusa l'applicazione dell'art. 1282 c.c. In parole povere, quando c'è l'inadempimento interessi corrispettivi ed interessi moratori, in via di principio, non si cumulano, ma sono dovuti solo i secondi (in argomento sul tema ABF – Collegio Napoli 20 novembre 2013, n. 5877/2013).

Al contempo, il carattere risarcitorio degli interessi moratori pone questi ultimi su di un piano profondamente diverso dagli interessi corrispettivi. E, soprattutto, in situazioni patologiche li rende riequilibrabili attraverso il rimedio di salvaguardia dettato dall'art. 1384 c.c.

In secondo luogo, non va trascurato un altro elemento differenziale. Esso corrisponde alla necessaria e logica interdipendenza che esiste tra l'erogazione del credito e l'usura. Nel senso che, a differenza dell'interesse corrispettivo, nessun ruolo ha l'interesse moratorio (per la già vista funzione) nella concessione del credito. Ne sono dimostrazione i dati forniti dall'art. 644, co. 1, c.p. (che si riferisce a colui che *"si fa dare o promettere ... in corrispettivo di una prestazione di denaro ... interessi"*) e dall'art. 2 bis della legge 28.1.2009, n. 2 (che prevede che *"gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque, denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca ... sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 del codice civile, dell'art. 644 del codice penale"*). Non va dimenticato, peraltro, che esiste un elemento testuale di segno opposto, contenuto nell'art. 1 del d.l. 29.12.2000, n. 394 (conv. dalla l. 28.2.2001, n. 24), ove, ai fini dell'usura, si fa riferimento agli *"interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promossi o convenuti, a qualunque titolo"*). Non sembra, comunque, che quest'ultimo dato testuale – anche alla luce di una sua interpretazione storico- sistematica – sia in grado di cancellare il forte legame che esiste tra erogazione del credito ed usura e, soprattutto, di snaturare la funzione degli interessi moratori.

Resta la convinzione che l'interesse moratorio, dal punto di vista del debitore, assolve ad un ruolo essenzialmente dissuasivo, ricordandogli che l'inadempimento comporta per lui un aggravio dell'onere. Mentre, dal punto di vista del creditore, assume un ruolo puramente risarcitorio, non rappresentando un vero e proprio corrispettivo del credito erogato.

Di ciò appare consapevole la S.C., che, sia pur in sede penale e con riguardo a fattispecie vicina, ha precisato, di recente, che *"l'obbligazione di pagamento nascente dalla clausola penale non si pone in diretta connessione con le obbligazioni principali reciprocamente assunte dalle parti: la somma conseguibile a detto titolo non è idonea a integrare i profili illegittimi richiesti per la configurazione del delitto di usura, a meno che le parti non abbiano dissimulato il pagamento di un corrispettivo, attraverso un simulato e preordinato inadempimento"* (Cass., 25 ottobre 2012 - 5 febbraio 2013, n. 5683, in *Foro it.*, 2013, II, 484). Sull'assimilazione degli interessi moratori alla clausola penale, v. già Trib. Napoli, 12 febbraio 2004, in *Gur. merito*, 2004, 1340).

Il carattere degli interessi moratori e l'indipendenza rispetto alle condizioni di erogazione del credito si desumono anche da un altro punto di vista.

Per la banca, ad esempio, la pattuizione degli interessi moratori, per quanto detto in precedenza, potrebbe anche mancare del tutto, posto che questi interessi (sia pure in misura pari a quelli corrispettivi) sarebbero comunque dovuti. Essi svolgono sicuramente una funzione di ammonimento verso il debitore, ma non sono determinanti nella formazione del credito, distanziandosi, così, dall'attività bancaria propriamente intesa.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controverse

Per il cliente, all'opposto, la concreta applicazione degli interessi moratori dipende, in definitiva, solo dal proprio comportamento. Se le rate vengono rimborsate al momento dovuto, ovviamente, non si applicano mai gli interessi moratori. In sostanza, il fatto che tutto dipenda esclusivamente dal debitore e che ci si trovi al cospetto di un fattore non cogente confermano che si è al di fuori del fenomeno dell'usura (cfr. Collegio ABF di Roma, 17 febbraio 2012, n. 1796, secondo cui le spese di assicurazione non costituiscono presupposto necessario per ottenere il finanziamento, trattandosi di oneri a cui spontaneamente il cliente ha aderito non rilevando ai fini dell'usura).

5. Quanto finora osservato induce ad escludere in linea di principio gli interessi moratori dalla valutazione dell'usura.

Tuttavia, appare utile verificare se questa conclusione trovi conferma anche in concreto.

In altri termini, va posto il quesito se gli interessi moratori siano svincolati da qualsivoglia valutazione, ovvero incontrino, comunque, un limite al momento della pattuizione. La domanda è se gli interessi moratori debbano rimanere al di sotto del c.d. tasso soglia, oppure se gli interessi moratori debbano rispettare qualche altra limitazione?

Com'è noto, la questione è stata ampiamente dibattuta e risolta in modo negativo. Nel senso che non si può porre in relazione la misura degli interessi moratori con il c.d. tasso soglia. Ciò per il semplice motivo che l'interesse moratorio non concorre in alcun modo nella rilevazione periodica e, quindi, alla formazione del c.d. tasso soglia. Ne consegue che non sono raffrontabili due elementi disomogenei. Senza necessità di ripercorrere i punti salienti della discussione, è sufficiente ricordare in merito le posizioni della Banca d'Italia e del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Le Istruzioni della Banca d'Italia sulla rilevazione dei tassi medi ai fini dell'usura hanno sempre precisato che gli interessi moratori sono esclusi dal calcolo del TEGM, che, com'è noto, costituisce la base del c.d. tasso soglia.

Posizione che è stata ribadita, di recente, nei chiarimenti del 3.7.2013 in cui la Banca d'Italia ha precisato che gli interessi moratori non vanno presi in considerazione *"perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente"*.

Analogamente i decreti ministeriali, a partire dal primo, escludono costantemente gli interessi di mora dal TEGM.

In definitiva gli interessi moratori non possono venire rapportati al c.d. tasso soglia.

Occorre chiedersi, però, se tali interessi vadano rapportati a qualcos'altro.

Il riferimento potrebbe essere costituito da quel dato rilevato nel 2002, concernente gli interessi moratori contrattualmente previsti dalle banche, pari mediamente ad una maggiorazione del 2,10%.

Anche questo elemento, però, non appare utilizzabile per varie ragioni in vista del giudizio di usurarietà. Innanzitutto, perché si tratta di un *"indagine statistica"* effettuata a meri *"fini conoscitivi"*: il che non la pone sullo stesso piano del TEGM. In ogni caso, tale rilevazione non appare in grado di riempire di contenuto la norma penale in bianco, contenuta nell'art. 644, co. 3, c.p.

Non va sottovalutato, poi, che si è al cospetto di un'indagine effettuata solo nel 2002 e, quindi, di una rilevazione che in epoca precedente non esisteva, e che, oltretutto, negli anni successivi non è stata ripetuta. Si tratta, cioè, di un dato storicizzato.

Va osservato, comunque, che nel caso in esame risulta che gli interessi moratori sono stati conteggiati, per i finanziamenti in esame, entro la maggiorazione del 2,1% di cui alla citata indagine.

È chiaro, infine, che, per chi ritiene che gli interessi moratori debbano essere pur sempre valutati ai fini dell'usura, potrà applicarsi in ogni caso la previsione contenuta nella seconda parte del comma 3 dell'art. 644 c.p. (c.d. usura residuale).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

6. Quanto finora osservato, tuttavia, non esclude che la questione della sommatoria e dello sfioramento del limite possa in concreto riproporsi.

Si è già visto come il giudizio circa la presenza dell'usura vada effettuato al momento della pattuizione degli interessi, e con specifico riguardo alle singole previsioni contrattuali. L'esame delle disposizioni in concreto, per quanto paradossale possa apparire, va fatto in astratto, posto che è evidente che al momento della conclusione del contratto non vi è certezza che gli interessi moratori si applichino. All'atto della stipula, infatti, essi si configurano quali interessi solo virtuali.

Occorre verificare, quindi, come essi vengano determinati.

Nel caso in esame, le parti hanno pattuito, secondo quanto generalmente accade, che "su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute dal cliente" dal momento dell'inadempimento decorreranno gli interessi moratori.

Ciò significa che la rata non riscossa verrà gravata dagli interessi moratori. Il che comporta, come efficacemente evidenziato, che l'inadempimento fa nascere un'obbligazione *a latere* che ha una sua vita autonoma rispetto alle rate, le quali proseguono (se adempite) secondo il piano di ammortamento. In sostanza, la rata scaduta genera la debenza, a carico del debitore, di un interesse a parte, separato dall'originario piano.

La questione rilevante, però, è un'altra. Gli interessi moratori si applicano (sia pur in misura corrispondente alla durata dell'inadempimento) sulla rata non riscossa, che comprende, per lo più (come nella specie), sia il capitale sia gli interessi corrispettivi. Sicché, diviene inevitabile chiedersi se quest'applicazione di interessi (moratori) su interessi (corrispettivi) sia legittima e se il tema dell'usura, uscito dalla porta non finisca, per così dire, col rientrare dalla finestra.

Al riguardo vanno distinte due questioni (peraltro concatenate): il carattere usurario e l'anatocismo.

Quanto alla prima, si potrebbe sostenere che, applicandosi gli interessi moratori alla rata scaduta comprensiva degli interessi corrispettivi, si finirebbe per sommare interessi moratori ad interessi corrispettivi. Il che ci riporterebbe indietro a quanto già visto, e farebbe tornare in considerazione il c.d. tasso soglia, dato che saremmo di fronte ad una somma composta da due addendi, uno dei quali (interessi corrispettivi) pacificamente rapportabile al c.d. tasso soglia.

Il problema, però, è stato da tempo superato: la conclusione e le motivazioni vanno condivise. Senza ripercorrere il percorso argomentativo sviluppato al riguardo, è sufficiente partire dall'analisi della natura della rata. Essa, che non è un'obbligazione ma solo la modalità di adempimento di un'obbligazione pecuniaria (art. 1819 c.c.), risulta composta generalmente da una quota capitale ed una quota d'interessi.

Queste due quote, però, sono meno separate di quanto appaiano a prima vista. Innanzitutto è evidente che l'obbligazione di pagamento degli interessi è, al pari di quella di restituzione del capitale, il nucleo centrale del negozio di finanziamento. Il suo carattere accessorio non significa che le faccia assumere un ruolo subordinato.

Il punto fondamentale è che, seppure si vogliano tenere separate queste due obbligazioni, ciò funziona nella fase genetica e durante il corso del rapporto, ma non può valere nella sua fase patologica. Al momento dell'inadempimento, infatti, ci si trova, al cospetto dell'unica obbligazione che il debitore è tenuto a soddisfare per capitale ed interessi. Quest'unitarietà risulta confermata, ad esempio, dalle regole in tema d'imputazione, che non lasciano spazio al debitore di scegliere tra l'una o l'altra obbligazione all'atto del pagamento. Ed è ulteriormente dimostrata dal modo di operare degli interessi moratori, che si applicano all'intero debito inadempito, senza dar rilievo a capitale ed interessi. In sostanza, l'inadempimento della rata non può che trasformare le due obbligazioni, seppur originariamente distinguibili, in un unico debito (Cass. 8 luglio 1986, n. 4451).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In definitiva, non si viene a concretizzare alcuna sommatoria di interessi, dato che gli interessi moratori operano sull'unico debito esistente (in senso favorevole, Cass., 21 ottobre 2005, n. 20449 in *Rep. foro it.*, 2005, *Credito fondiario*, n. 8; Cass., 31 gennaio 2006, n. 2140, in *Corr. giur.*, 2007, 3, 393 ss.; con riguardo ai mutui fondiari per i contratti anteriori al 1° gennaio 1994, v. Trib. Roma, 6 agosto 2003, in *Tem. romana*, 2003, 70; Trib. Napoli, 8 giugno 2001, in *Rep. foro it.*, 2003, v. *Credito fondiario*, n. 7; *contra* Cass., 20 febbraio 2003, n. 1598, in *Foro it.*, 2003, I, 1774; Trib. Pescara, 23 agosto 2005, in *Foro it.*, 2006, I, 1755).

Questa conclusione porta a dare una risposta rassicurante anche alla seconda questione. Si tratta del fenomeno di anatocismo (art. 1283 c.c.) che si verrebbe a creare inevitabilmente applicando gli interessi moratori sulle rate in cui sono compresi anche interessi corrispettivi. Se, come visto, l'obbligazione è unitaria ed inscindibile al momento dell'inadempimento il problema viene risolto in radice perché non si crea un fenomeno anatocistico.

A supporto di questa conclusione, va ricordato che la delibera CICR del 9.2.2000 ha previsto espressamente che nei rimborsi rateali dei finanziamenti non regolati in conto corrente (art. 3), in caso di inadempimento all'obbligo di pagamento delle rate scadute, sono dovuti, se contrattualmente previsti, gli interessi moratori sull'importo "complessivamente dovuto" e, quindi, sulla parte di rata comprendente capitale ed interessi corrispettivi. È bene sottolineare che la stessa delibera ha precisato che per gli interessi moratori non è consentita la capitalizzazione periodica (ed alla previsione risultano adeguati i contratti in esame).

7. Dall'esame dei contratti sottoposti a vaglio del Collegio emerge, infine, un altro elemento rilevante da considerare.

Si tratta della previsione di un tetto che gli interessi moratori non possono superare. Sempre tenendo presenti gli interessi moratori determinati al momento della stipula e, quindi, come visto virtuali, è espressamente precisato che la misura di questi interessi (riferita al momento della pattuizione) non potrà mai superare il c.d. tasso soglia e, se ciò accadesse, gli interessi moratori andrebbero ricondotti proprio alla misura del c.d. tasso soglia.

Questa pattuizione dimostra che, al momento della conclusione del contratto, esisteva effettivamente il dubbio che gli interessi moratori potessero venire in considerazione nel tema dell'usura. Sta di fatto, comunque, che la citata clausola appare esente da critiche e, comunque, idonea a riportare il tutto al di sotto della soglia dell'usura.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica